

**NUOVE NORME SULLA PUBBLICITA' SANITARIA: MODALITA' PER  
L'AUTORIZZAZIONE AGLI ANNUNCI PUBBLICITARI**

**Ai sensi della legge 175/1992 integrata dalle disposizioni del D.M.S. 657/1994, della legge 42/99, del combinato disposto dal D.LGS. N.112/1998 e dal D.LGS n.96/1999, della L.362/1999 e della circolare FNOMCeO N. 124/10.11.1999**

**PUBBLICITA' PER STUDI MEDICI INDIVIDUALI O ASSOCIATI**

Pubblicità ammessa	Modalità	Sanzioni
<p>E' ammessa la pubblicità tramite:</p> <p><b>-Targhe:</b> dimensioni massime 3.000 cmq, caratteri "a stampatello" di grandezza non superiore a cm. 8; è vietato ogni elemento luminoso od illuminante; iconografie permesse: esclusivamente il simbolo della professione; possibilità di apposizione sull'edificio in cui si svolge la professione e/o sulla eventuale recinzione.</p> <p><b>-Inserzioni su elenchi telefonici,</b> pagine gialle ed elenchi generali di categoria: dimensioni non superiori a cmq 50, carattere e colore conformi a quelli normalmente usati senza riquadri o sottolineature d'evidenziazione; iconografie permesse: esclusivamente il simbolo della professione.</p> <p><b>-Inserzioni su periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e giornali quotidiani e periodici di informazione:</b> dimensioni non superiori a cmq 50, caratteri non superiori a mm. 8, con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali; iconografie permesse: esclusivamente il simbolo della professione.</p> <p><b>-Ricettari, timbri, carte professionali e biglietti da visita.</b></p> <p>TUTTE LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA' (ANCHE SOTTO FORMA DI INFORMAZIONI) SONO VIETATE.</p>	<p><b>La domanda per ottenere l'autorizzazione per targhe, inserzioni su elenchi e su giornali, redatta su carta bollata ed intestata al Sindaco, DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'ORDINE SULL'APPOSITO MODULO REPERIBILE PRESSO LA SEGRETERIA</b> con l'indicazione del testo da sottoporre all'approvazione ordinistica. L'Ordine trasmetterà successivamente il proprio nulla-osta al Sindaco che rilascia l'autorizzazione.</p> <p>Occorre in ogni caso riportare, su targhe ed inserzioni, il NUMERO e la DATA della AUTORIZZAZIONE concessa dal Sindaco.</p> <p>I medici componenti degli studi associati dovranno allegare alla domanda copia dell'atto associativo.</p> <p>Quando lo studio da pubblicizzare sia situato fuori della provincia al cui Ordine appartiene il Sanitario, la domanda va presentata all'Ordine territorialmente competente. E' necessario in tal caso che l'interessato allegi una dichiarazione di iscrizione dell'Ordine di appartenenza nonchè i certificati attestanti il possesso dei titoli pubblicizzati, oppure apposita autocertificazione.</p> <p><b>LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA LEGGE 175/92 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI, DEVONO ESSERE RINNOVATE SOLO QUANDO SIANO APPORTATE MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO DELLA PUBBLICITÀ.</b></p> <p>GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE POSSONO EFFETTUARE LA PUBBLICITÀ NELLE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE NEL LIMITE DI SPESA DEL 5% DEL REDDITO DICHIARATO PER L'ANNO PRECEDENTE (Art. 3 comma 1 lettera g L. 42/99).</p>	<p>1) Pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme <b>non previsti</b> dalla legge: sospensione dall'esercizio professionale da 6 mesi ad 1 anno (Art. 3 comma 1 L. 175/92);</p> <p>2) Pubblicità nelle forme consentite ma <b>senza autorizzazione:</b> censura o sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 40 DPR 5.4.50 n. 221 (Art. 3 comma 1 lettera e) L. 42/99);</p> <p>3) Pubblicità <b>non autorizzata e con indicazioni false:</b> sospensione dall'esercizio professionale da 6 mesi ad 1 anno (Art. 3 comma 1 L. 175/92).</p>

**PUBBLICITA' PER CASE DI CURA, AMBULATORI, POLIAMBULATORI O STRUTTURE  
SANITARIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER L'APERTURA E PER  
L'ESERCIZIO AI SENSI DI LEGGE**

Pubblicità ammessa	Modalità	Sanzioni
<p>E' ammessa la pubblicità tramite:</p> <p><b>-Targhe:</b> dimensioni non superiori a cmq 6.000; testo caratteri "a stampatello" di grandezza non superiore a cm. 12; per la parte riguardante le attività e le prestazioni, nomi e titoli dei responsabili: caratteri non superiori a cm. 8 salvo che per il Direttore Sanitario; è vietato ogni elemento luminoso od illuminante; possibilità di apposizione sull'edificio e/o sulla eventuale recinzione; iconografie permesse: esclusivamente il simbolo della professione.</p> <p><b>-Insegna:</b> dimensioni non superiori a cm. quadrati 20.000; materiale non deteriorabile; eventuali elementi luminosi non intermittenti o lampeggianti; collocazione orizzontale, verticale o a bandiera; possibilità di apporla sull'edificio e/o sulla recinzione; iconografie permesse: esclusivamente il simbolo della professione; segnalazione, laddove esista, del servizio di pronto soccorso.</p> <p><b>-Cartello segnaletico:</b> esclusiva indicazione del simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.</p> <p><b>- Inserzioni su elenchi telefonici, pagine gialle ed elenchi generali di categoria:</b> dimensioni non superiori a cmq 50, carattere e colore conformi a quelli normalmente usati senza riquadri o sottolineature d'evidenziazione; iconografie permesse: esclusivamente il simbolo della professione; segnalazione, laddove esista, del servizio di pronto soccorso.</p> <p><b>- Inserzioni su periodici esclusivamente destinati agli esercenti le professioni sanitarie e giornali quotidiani e periodici di informazione:</b> dimensioni non superiori a cmq 50, caratteri non superiori a mm. 8, con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali; iconografie permesse: esclusivamente il simbolo della professione; segnalazione, laddove esista, del servizio di pronto soccorso.</p> <p><b>Ricettari, timbri, carte professionali e biglietti da visita.</b></p> <p>TUTTE LE ALTRE FORME DI PUBBLICITA' (ANCHE SOTTO FORMA DI INFORMAZIONI) SONO VIETATE.</p>	<p><b>La domanda per ottenere l'autorizzazione per targhe, insegne, cartelli segnaletici, inserzioni su elenchi e su giornali, redatta su carta bollata ed intestata al Sindaco, DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'ORDINE SULL'APPOSITO MODULO REPERIBILE PRESSO LA SEGRETERIA</b> con l'indicazione dei testi da sottoporre all'approvazione ordinistica. A tal fine i direttori sanitari di case di cura, gabinetti, ambulatori, poliambulatori o altre strutture soggette alle autorizzazioni amministrative per l'apertura e l'esercizio, oltre a comunicare l'assunzione dell'incarico, <b>dovranno presentare domanda al Sindaco tramite l'Ordine sull'apposito modulo reperibile presso la Segreteria</b>, depositando copia della autorizzazione amministrativa suddetta ed elenco dei sanitari che operano presso la stessa con relativa documentazione. L'Ordine trasmetterà successivamente il proprio nulla-osta al Sindaco che rilascerà l'autorizzazione. Occorre in ogni caso riportare, su targhe, inserzioni, cartelli ed insegne, il NUMERO e la DATA della AUTORIZZAZIONE concessa dal Sindaco. Quando l'ambulatorio da pubblicizzare sia situato fuori dalla provincia al cui Ordine appartiene il sanitario, la domanda va presentata all 'Ordine territorialmente competente. E necessario in tal caso che l'interessato allegghi una dichiarazione di iscrizione dell'Ordine di appartenenza nonché i certificati attestanti il possesso dei titoli pubblicizzati, oppure apposita autocertificazione.</p> <p><b>LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA LEGGE 175/92 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI, DEVONO ESSERE RINNOVATE SOLO QUANDO SIANO APPORTATE MODIFICHE AL TESTO ORIGINARIO DELLA PUBBLICITÀ.</b></p> <p>LE STRUTTURE SANITARIE POSSONO EFFETTUARE LA PUBBLICITÀ NELLE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE NEL LIMITE DI SPESA DEL 5% DEL REDDITO DICHIARATO PER L'ANNO PRECEDENTE (Art. 3 comma 1 lettera g L. 42/99).</p>	<p>1) Pubblicità nelle forme consentite <b>senza autorizzazione:</b> censura o sospensione dall'esercizio professionale per i responsabili ai sensi dell'art. 40 del DPR 5.4.50 N. 221 (art. 3 comma 1 lettera e della L. 42/99);</p> <p>2) Pubblicità <b>con indicazioni false</b> su attività o prestazioni abilitate a svolgere o che non contenga <b>l'indicazione del direttore sanitario:</b> sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria da 6 mesi ad 1 anno (Art. 5 comma 5 della L. 175/92).</p>

